



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo,
a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 7.10.2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c. iscritto al n. **n. 1445/2022** del R.G. Trib.
in data 28.6.2022, promosso

d a

NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, c.f. 01745670933, con sede in Pordenone, via Madonna Pellegrina 11, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Ivana Latrofa, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dagli avvocati Caterina Bove del Foro di Trieste e Alberto Guariso del foro di Milano e **ASGI - ASSOCIAZIONE DEGLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE APS**, c.f. 97086880156, con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Lorenzo Trucco, rappresentata e difesa dagli avvocati Dora Zappia del foro di Trieste e Alberto Guariso del foro di Milano,

ricorrenti

c o n t r o

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, c.f. 80014930327, in persona del Presidente *pro tempore* Massimiliano Fedriga, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri, Beatrice Croppo, Elda Massari e Camilla Toresini, tutte dell'Avvocatura della Regione;
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE (A.T.E.R. PORDENONE), c.f. 00071460935, con sede legale in Pordenone, via Candiani n. 32, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore* Lorenzo Puzzi, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coppo del Foro di Gorizia

resistenti



avente ad oggetto: "altri istituti e leggi speciali"; azione civile contro la discriminazione ex art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 5 d.lgd. 216/03.

Con ricorso dd. 24.06.2022 in materia di discriminazione ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e art. 5 D.lgs. 216/2003, le associazioni odierne ricorrenti adivano il Tribunale di Pordenone per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale: 1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta da REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e consistente nell’aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 prevede, all’art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione; 2. nell’aver conseguentemente previsto e consentito che AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER) di PORDENONE inserisse la medesima clausola, nei bandi di cui al punto 9 della narrativa o in altri analoghi e pertanto nei bandi aperti fino al mese di maggio 2022 nei seguenti Comuni: Caneva, Polcenigo, Sesto Al Reghena, Arba, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Frisanco, Meduno, Pinzano Al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Valvasone Arzene, San Martino Al Tagliamento. E conseguentemente, al fine di rimuovere l’accertata discriminazione e di evitare la ripetizione della stessa 3. Ordinare alla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA e per essa al Presidente pro tempore, anche quale piano di rimozione destinato ad evitare il reiterarsi della discriminazione, di modificare il regolamento 208/2016, come modificato, con riferimento alle parti oggetto dell’accertamento di cui al punto 1, prevedendo che italiani e stranieri possano accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia convenzionata producendo, al fine



del requisito della impossidenza di cui all'art. 4 del Regolamento stesso, la sola attestazione ISEE e comunque una documentazione identica indipendentemente dalla cittadinanza; 4. Ordinare a ATER Pordenone di modificare i bandi di cui al punto 9 della narrativa del ricorso eliminando la clausola indicata al capo 1 e fissando nuovo termine per la proposizione delle domande dato atto che gli ordini di cui ai punti 3 e 4 configurano obblighi di fare infungibili, 5. condannare REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA e ATER PORDENONE a pagare alle associazioni ricorrenti, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei predetti ordini una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. e comunque non inferiore a euro 100,00 per die, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica in formula esecutiva dell'emananda ordinanza. 6. Adottare ogni opportuno provvedimento, nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28 d.lgs 150/11, utile al fine di evitare il reiterarsi della discriminazione, ivi compreso l'ordine di pubblicazione dell'emanando provvedimento sulla home page dei siti istituzionali della Regione e di ATER per un minimo di giorni 30, ovvero su un giornale a tiratura nazionale, con caratteri doppi di quelli normalmente utilizzati In estremo e denegato subordine, salvo gravame, in ipotesi di ritenuta inammissibilità o comunque di rigetto delle pronunce di cui ai punti 3 - 6 7. condannare REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA al pagamento di una somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di risarcimento del danno in favore delle ricorrenti con eventuale vincolo di destinazione, che si indica in euro 15.000 per ciascuna delle associazioni ricorrenti";

Si è costituita la Regione resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e per difetto di interesse ad agire della cooperativa sociale Nuovi Vicini, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per genericità, ipoteticità e astrattezza dei motivi proposti, e sostenuto l'infondatezza del ricorso attesa l'insussistenza della condotta discriminatoria in capo alla Regione; ha dunque concluso per il rigetto di ogni domanda proposta con rifusione delle spese di lite.

Si è indi costituita l'A.T.E.R. di Pordenone, eccependo la intervenuta cessazione della materia del contendere, illustrando il ruolo



dell'Azienda nei bandi di cui al ricorso ed il carattere vincolante delle disposizioni emanate dalla Regione, di cui ha peraltro esclusa la portata discriminatoria.

Alla udienza, nel corso della quale le parti hanno approfondito le rispettive posizioni insistendo nelle conclusioni già rassegnate, il Giudice si è riservato di provvedere fuori udienza.

Si premette, a conferma della competenza e del rito:

- a) che le disposizioni normative vigenti in materia di tutela contro atti e/o comportamenti discriminatori (art. 44 del D.lgs. n. 286/1998, D.lgs. n. 215/2003, D.lgs. n. 216/2003, art. 28 del D.lgs. n. 150/2011) demandano le relative controversie alla cognizione del giudice ordinario anche quando la discriminazione venga perpetrata mediante atti e/o comportamenti della pubblica amministrazione, e ciò anche in quanto si tratta di "veri e propri diritti assoluti, derivanti dal fondamentale principio costituzionale di parità (art. 3 Cost.) e dalle analoghe norme sovranazionali (...) anche quando esse siano attuate nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione di utilità rispetto a cui il soggetto privato fruisca di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo" (Cass. SS. UU., sent. n. 3670/2011);
- b) che l'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 150/2011 stabilisce che il rito sommario di cognizione previsto dall'art. 702 bis c.p.c. trovi applicazione in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del D.lgs. 286/1988.

Sempre in rito, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per "genericità, ipoteticità e astrattezza dei motivi proposti", essendo invece chiaramente individuate le fattispecie asseritamente discriminatorie ed i parametri normativi assunti per richiedere l'intervento del giudice.

Pur essendo fondata la eccezione di difetto di legittimazione ad agire della cooperativa sociale Nuovi Vicini, non ne consegue la pretesa



inammissibilità del ricorso in quanto introdotto altresì da ulteriore, certamente legittimata, associazione.

La normativa che assume rilievo è costituita:

1) dal D.lgs. n. 215/2003 recante le norme di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il quale, all'art. 5, comma 3, prevede che «Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 [un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione] sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione».

2) dal D.lgs. n. 216/2003 recante le norme di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale, all'art. 5, comma 2, prevede che «I soggetti di cui alla comma 1 [le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso] sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione».

Solo nel primo dei due decreti legislativi la legittimazione è condizionata all'iscrizione nell'elenco.

Nel presente caso non è contestata la legittimazione di A.S.G.I., essendone documentata l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 215/2003.

E' pacifico altresì che la cooperativa sociale Nuovi Vicini non sia iscritta nel predetto elenco, potendo astrattamente beneficiare della legittimazione prevista dal meno restrittivo requisito previsto dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. 216/2003. E tuttavia, come si è osservato, i due decreti legislativi hanno un oggetto differente, riguardando il D.lgs. n. 215/2003 la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e il D.lgs. n. 216/2003 la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.



La materia oggetto della presente causa - accesso ad alloggi ATER - rientra con evidenza nel campo di applicabilità del solo D.lgs. n. 215/2003, non venendo in rilievo la materia del lavoro.

Non rileva in senso contrario la modifica al D.lgs. n. 216/2003 introdotta con la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (entrata in vigore il 01.02.2022), che ha sì aggiunto l'“accesso all'alloggio” nell'elenco di cui all' art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 216/2003, con riferimento alle aree cui si applica il principio di parità di trattamento e tuttavia il riferimento all'accesso all'alloggio di cui alla nuova lettera d-bis), anche alla luce di quanto disposto alla lettera d), non può che intendersi effettuato alla tutela giurisdizionale concessa in relazione all'affiliazione e all'attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e alle prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni: coerentemente con la collocazione nel d.lgs. n. 216/2003 la legittimazione senza iscrizione all'elenco è contemplata anche per tale ipotesi di violazione al fine di ottenere la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Applicandosi invece nella specie il D.lgs. n. 215/2003 e non essendo Nuovi Vicini iscritta nell'elenco di cui all'art. 5, comma 3, del richiamato decreto, essa non è legittimata ad agire nei casi di discriminazione collettiva.

Risulta di conseguenza assorbita l'ulteriore eccezione di difetto ad agire della medesima cooperativa in relazione alle finalità previste dal suo statuto.

Nel merito il ricorso - come si è osservato, sorretto dalla certa legittimazione dell'ulteriore associazione ricorrente - è, quanto alle pretese principali, fondato.

La materia dell'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata è contemplata dall'art. 16 della L.R. 1/2016 e disciplinata dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 208. Il regolamento elenca i requisiti soggettivi degli inquilini assegnatari (art. 4 del D.P.Reg. 208/2016) e prevede, tra l'altro, che le domande siano presentate dai richiedenti a fronte di un bando di concorso emanato dell'ATER, la quale, all'esito dell'approvazione della



graduatoria definitiva, provvede all'assegnazione in locazione degli alloggi (artt. 6, 7 e 14, D.P.Reg. 208/2016).

L'art. 29 della L.R. 1/2016 elenca i requisiti minimi che devono possedere i beneficiari finali di ciascuna azione di politica abitativa, requisiti da prevedere nei regolamenti attuativi. Tali requisiti riguardano, in sintesi: a) lo status di cittadini dell'Unione europea o soggetti ad essi equiparati; b) il possesso di determinati indicatori ISEE; c) la residenza anagrafica nel territorio regionale per 24 mesi; d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero. La successiva L.R. 6 novembre 2018, n. 24 ha apportato alcune modifiche all'art. 29 della L.R. 1/2016. In particolare, ha sostituito la lett. c), relativa alla durata della residenza e alla lett. d) le parole: << ovunque ubicati >> sono state sostituite da: << all'interno del territorio nazionale o all'estero >>. La medesima L.R. 24/2018 ha altresì introdotto nell'art. 29 della L.R. 1/2016 un nuovo comma 1 bis, il quale prevede che: <<1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.>>.



Anche il regolamento attuativo è stato modificato per adeguarlo alle previsioni legislative. In particolare, il requisito della necessaria attestazione della mancanza di altri alloggi di proprietà riferito al richiedente e a tutti i componenti del nucleo familiare è stato introdotto nell'art. 7 del D.P.Reg. 208/2016 con il comma 3 bis, riproduttivo del citato comma 1 bis dell'art. 29, L.R. 1/2016.

La resistente A.T.E.R. Pordenone ha pubblicato bandi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata per vari Comuni del circondario che contengono la seguente clausola: "ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 1, lettera d), del presente bando, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. Per paese di origine s'intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza s'intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. La suddetta documentazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei (6) mesi precedenti la data della domanda di assegnazione alloggio, salvo che non sia prevista, dal paese che ha rilasciato il documento una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella documentazione stessa".



Come osservato dalla ricorrente, vengono con evidenza previsti requisiti differenziati tra cittadini comunitari ed extracomunitari: mentre ai primi è richiesto di attestare l'assenza di proprietà di immobili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, per i cittadini extracomunitari si richiede apposita documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine o nel paese di provenienza.

Orbene, nel nostro ordinamento vige, com'è noto, il principio generale della parità di trattamento tra il cittadino italiano e il cittadino straniero nei rapporti con l'Amministrazione pubblica e nell'accesso ai servizi pubblici nei limiti e modi previsti dalla legge, come previsto in via generale dal D. lgs. N. 286/98. In particolare, l'art. 11, par. 1, lett. f) della Direttiva n. 2003/109/CE, dispone che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio. La norma dunque vieta di applicare allo straniero extracomunitario soggiornante di lungo periodo, nelle procedure di accesso all'alloggio, un trattamento differenziato rispetto a quello applicato ai cittadini nazionali e UE. Si tratta di una norma che, ancorché contenuta in una direttiva, ha efficacia diretta nel nostro ordinamento. Infatti, è una norma precisa, che individua chiaramente: il beneficiario della posizione di vantaggio, cioè il cittadino extra UE soggiornante di lungo periodo; il contenuto della posizione di vantaggio, data dal diritto all'applicazione dello stesso trattamento previsto per il cittadino UE nelle procedure di accesso all'alloggio; l'identità del soggetto tenuto ad assicurare il vantaggio, cioè il soggetto pubblico che disciplina e indice la procedura di accesso agli alloggi pubblici. Ed è una disposizione incondizionata in quanto non prevede margini di discrezionalità nell'attuazione da parte degli Stati Membri e, soprattutto, contiene un divieto rivolto agli Stati membri e ai soggetti pubblici, cioè quello di adottare una disciplina per i soggiornanti di lungo periodo differenziata da quella prevista per i cittadini UE e per loro svantaggiosa o più gravosa. Sussistono dunque tutti i presupposti



affinché questa norma produca effetti diretti nell'ordinamento interno, inibendo al legislatore e alla P.A. l'emanazione di disposizioni normative di rango primario o secondario, nel caso di specie di legge regionale e regolamentari, che si pongono in contrasto con il predetto divieto.

Orbene l'art. 7 del D.P.Reg. 208/2016 con il comma 3 bis, riproduttivo del citato comma 1 bis dell'art. 29, L.R. 1/2016, seguito nella specie dall'emanazione dei bandi indicati in ricorso, introduce una disciplina differenziata a carico dei cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo, più gravosa rispetto a quella prevista per i cittadini UE. Infatti, seppur tali norme consentono ai cittadini UE di attestare l'impossidenza di immobili all'estero con una semplice autodichiarazione, per i cittadini extra UE, ancorché con solo riferimento al proprio paese di origine o di provenienza, non è consentita l'autodichiarazione, ma è imposto loro di documentare l'impossidenza mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Ciò evidentemente contrasta con il principio generale suindicato e con il divieto, contenuto nell'art. 11, par. 1, lett. f) della Direttiva n. 2003/109/CE, di riservare allo straniero extra UE soggiornante di lungo periodo una disciplina diversificata rispetto a quella prevista per i cittadini UE, e ciò in violazione di una norma dell'UE direttamente applicabile, per il principio del primato del diritto dell'Unione.

Ulteriore e irragionevole disparità di trattamento si appalesa laddove è consentito ai cittadini italiani e UE di attestare l'impossidenza di immobili all'estero mediante l'autocertificazione, e ciò, si badi bene, anche nel caso in cui il cittadino abbia risieduto al di fuori dell'UE (e dunque si abbia, anche per quest'ultimo, un "paese di provenienza", in ipotesi anche non UE): ciò non è consentito al cittadino extra UE. Né può valere a porre in non cale tale considerazione il rilievo dell'esigenza di verificare la correttezza dell'autocertificazione da parte della P.A. e le



difficoltà di fare tali controlli sugli immobili situati in mondo. Rimane il fatto che non vi è ragione di trattamento differenziato sotto tale profilo, poiché se viene consentito ai cittadini UE di attestare il requisito con l'autocertificazione (lo si ripete, anche se abbiano riseduto al di fuori dell'UE prima di trasferirsi in Italia), altrettanto deve essere consentito ai cittadini non UE soggiornanti di lungo periodo.

A suffragare l'assunto soccorre la Corte Costituzionale che nella sentenza n. 9/2021 ha affermato: "la previsione risulta altresì discriminatoria. Tale carattere dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari - sul presupposto (indimostrato) che a essi sarebbero riservati «oneri probatori meno gravosi» di quelli imposti ad altri cittadini - appare evidente, solo che si consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata. Si tratta, dunque, di un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli «ostacoli di ordine pratico burocratico» che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n.254 del 2019)".

Non conduce a negare la discriminazione l'affermazione dell'amministrazione resistente secondo cui "le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (...) valgono a sostituire il classico e tipico certificato, originariamente previsto dall'ordinamento giuridico, in quanto a ciò autorizzate dalla legge, per i soli effetti previsti dalla legge, con riguardo ai soli fatti certificabili ed attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e comunque in ossequio a esigenze di semplificazione e soprattutto di alleggerimento del lavoro delle Amministrazioni preposte all'emissione dei certificati D.P.R. n. 445/2000, rivestono dunque valore soltanto a condizione che tali dichiarazioni siano di per sé suscettibili di controllo (Art. 71 D.P.R. n. 445/2000) quanto alla loro veridicità e, se del caso, sanzionabili in caso di mendacio con la decadenza dagli eventuali benefici (Art. 75) e sanzionabili penalmente (art. 76 D.P.R. n.



445/2000)”: non si vede infatti e comunque perché, introdotto un requisito invero peculiare quale l'impossidenza planetaria di immobili, ai cittadini UE sia consentito autocertificare fatti che nessuna amministrazione italiana sarebbe in grado di certificare, e lo stesso non sia consentito al cittadino extracomunitario.

Merita persino di essere rimarcata l'incoerenza dell'assunto difensivo secondo cui sarebbero “affermazioni francamente risibili nell'era della digitalizzazione globale” quelle delle parti ricorrenti laddove “affermano che non sarebbe possibile produrre la documentazione certificativa della proprietà di immobili in paesi extracomunitari, in considerazione dei costi e della lontananza dei paesi stessi rispetto al territorio nazionale”, considerato che si sostiene al contempo che “se si ritenessero solo per mera ipotesi fondate le tesi avversarie, si determinerebbe una vera e propria “disparità al contrario”, in base alla quale si chiederebbero ai cittadini italiani e comunitari delle autocertificazioni soggette a controllo e, in caso di mendacio, sanzionabili, mentre ai cittadini extracomunitari delle dichiarazioni totalmente prive di possibilità di controllo e di sanzione”, non potendosi comprendere per quale motivo le autorità di un Paese dovrebbero avere insormontabile difficoltà a verificare, presso altri Paesi, ciò che sia così facile per un singolo veder certificato dalle autorità di questi, e pure con richiesta a distanza.

Di tal guisa, anche l'A.T.E.R. di Pordenone ben avrebbe dovuto conformarsi ai principi di antidiscriminazione, provvedendo alla non applicazione delle disposizioni di legge regionale e regolamentari che contrastano con il divieto imposto dalla normativa europea e nazionale di applicare agli stranieri extra UE soggiornanti di lungo periodo in possesso (come nel caso di specie) di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge lo stesso regime di autocertificazione del possesso di immobili all'estero previsto per i cittadini UE.

Ne consegue l'accertamento di un comportamento discriminatorio, tutelabile, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 43, lett. c), e 44, d.lgs. n. 286/1998.

Quanto ai soggetti cui imputare la discriminazione, oltre all'A.T.E.R. di Pordenone, che avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale



contrastante mediante la predisposizione di un bando privo dell'aggravio documentale, non si può non tenere conto del comportamento tenuto dalla Regione F.V.G. Da quest'ultima, infatti, promana la normativa interna (di legge regionale e regolamentare), contrastante con la norma comunitaria direttamente applicabile che vieta la disparità di trattamento dei cittadini UE e quelli non UE. L'emanazione di norme non applicabili assurge dunque a (mero) fatto giuridico che, nel caso di specie, ha avuto efficacia concausale in ordine all'effetto discriminatorio finale, attuatosi con il bando A.T.E.R.

Si può - solo a questo punto - esaminare l'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevate dalle resistenti con riferimento all'intervento avviato dalla Regione per adeguarsi a quanto disposto, nella medesima materia, con ordinanza del Tribunale di Trieste, che già ha ordinato di modificare il regolamento regionale n. 66/2020 in merito alla documentazione da produrre per accedere al bando per l'assegnazione di alloggi. Con ordinanza di data 24 marzo 2022 (avverso la quale risulta pendente appello) il Tribunale di Trieste ha infatti accertato la condotta discriminatoria della Regione FVG e dell'ATER e ordinato alla Regione di «predisporre, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano volto ad escludere che le A.T.E.R. regionali pubblichino dei bandi per l'assegnazione di alloggi richiedendo ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo di attestare l'impossibilità di alloggi in Italia e all'estero con modalità diverse da quelle previste per i cittadini italiani e dell'UE».

Se è vero che la Regione FVG ha effettivamente intrapreso un percorso di modifica del regolamento in parola, come risulta dalla circolare della Direzione Infrastrutture e Territorio della Regione FVG (doc. 3 ATER), l'iter per come avviato non produrrà comunque il risultato di non imporre modalità di attestazione diverse ai cittadini extra UE in quanto la emananda disposizione prevede per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 qualora dimostri - provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza - l'impossibilità di



produrre la richiesta documentazione (ciò in analogia alla modifica regolamentare già operata alla disciplina delle locazioni). La suddetta proposta di modifica risulta approvata in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta dd. 23.9.2022.

Non spetta a questo giudice dire se con tale modifica la Regione ottemperi all'obbligo sancito dal Tribunale di Trieste con la citata ordinanza dd. 24.03.2022, ma, in primo luogo, constatare che la materia del contendere non è cessata innanzitutto in quanto la parte ricorrente non si è affatto dimostrata di questo avviso (la sentenza 15 marzo 2005, n. 5607, emanata dalla Corte di cassazione, afferma che la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali) e, in secondo luogo, verificare se sia in atto la discriminazione lamentata, ciò che non è impedito dalla mera attivazione di un *iter* di modifica delle disposizioni cui si riferisce la doglianza. Per mera completezza si rileva comunque che, per quanto ampiamente osservato, la modifica *in itinere* non è atta a rimuovere la discriminazione ravvisata, poiché essa mantiene comunque una ingiustificata disparità di trattamento.

Quanto alle ulteriori domande, A.S.G.I. non ha dedotto l'esistenza in concreto, nella specie, di soggetti che siano stati esclusi dal beneficio in ragione della previsione ritenuta discriminatoria.

Mentre, ai sensi dell'art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, al fine di impedire la ripetizione della discriminazione anche con riferimento ad annualità successive, questo giudice ritiene di dover ordinare alla Regione Friuli Venezia Giulia e all'A.T.E.R. la cessazione del comportamento discriminatorio, mediante la rimozione della previsione discriminatoria e la non emanazione in futuro di bandi che richiedano ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo di attestare l'impossidenza di alloggi in Italia e all'estero con modalità diverse da quelle previste per i cittadini italiani e dell'UE.

L'avvio di un *iter* di modifica, seppur nella specie inadeguato alla rimozione della discriminazione accertata, dovendosi confidare che



vengano recepite le indicazioni frattanto espresse da numerosi uffici giudiziari, nella presente e nella contigua materia delle locazioni (in quanto secondo caso anche dalla Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 159/21 pubblicata il 27.5.2022) consente di considerare inopportuna la pronuncia di un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c., mentre risulta utile imporre la richiesta pubblicazione del provvedimento sulla home page dei siti istituzionali della Regione e di ATER al fine di consentire a tutti gli interessati di avere cognizione della pronuncia e di verificare che la discriminazione venga rimossa.

La reciproca soccombenza (che astrattamente condurrebbe a contrapposte condanne alla rifusione delle spese di lite della cooperativa sociale Nuovi Vicini e delle resistenti) giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

1. dichiara il difetto di legittimazione ad agire di NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE;
2. in (parziale) accoglimento del ricorso proposto da ASGI - ASSOCIAZIONE DEGLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE APS, accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA consistente: a) nell'aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 ("Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata") nella parte in cui, ai fini dell'accesso agli alloggi di cui all'art. 16 LR/16 prevede, all'art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire "documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza", con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione; b) nell'aver conseguentemente previsto e consentito che AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER) di PORDENONE inserisse la medesima clausola, nei bandi aperti fino al mese di maggio 2022 nei seguenti Comuni: Caneva, Polcenigo, Sesto Al Reghena, Arba, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Frisanco, Meduno, Pinzano Al Tagliamento, Sequals, Tramonti



di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Valvasone Arzene, San Martino Al Tagliamento;

3. al fine di rimuovere l'accertata discriminazione e di evitare la ripetizione della stessa e dunque quale piano di rimozione di cui all'art. 28 d.lgs 150/11, ordina:

a) alla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA di modificare il regolamento 208/2016 con riferimento alle parti oggetto dell'accertamento di cui al punto 2, prevedendo che italiani e stranieri possano accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia convenzionata producendo, al fine del requisito della impossidenza di cui all'art. 4 del Regolamento stesso, una documentazione identica indipendentemente dalla cittadinanza;

b) ad A.T.E.R. Pordenone di modificare i bandi di cui al punto 9 della narrativa del ricorso eliminando la previsione discriminatoria di cui al punto 2 considerando per i cittadini extra UE la documentazione prodotta conformemente alla previsione già dettata per i soli cittadini UE;

c) alla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA e ad A.T.E.R. Pordenone di pubblicare la presente ordinanza sulla *home page* dei rispettivi siti istituzionali per un minimo di giorni 30;

3. rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;

4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Pordenone, 27.11.2022.

IL GIUDICE

